



Alla c.a. Settore Autorizzazioni Integrate ambientali

e p.c. Piaggio Spa

ARPAT – Dipartimento di Pisa

Azienda USL Toscana nord ovest, Zona Alta val di Cecina e
Valdera - Dipartimento prevenzione

OGGETTO: Decreto legislativo 152/2006, art. 6 commi 9 e 9 bis; Legge regionale 10/2010, art. 58. Richiesta di parere per messa in esercizio continuativa di un punto di emissione in atmosfera nel sito produttivo industriale ubicato in viale Rinaldo Piaggio, 25 nel Comune di Pontedera (PI). Proponente Piaggio spa. Nota di risposta.

In riferimento alla vostra nota del 20/10/2023 (prot. 0479942) e relativi allegati documentali, di parere in merito alla necessità di attivare un procedimento di verifica di assoggettabilità alla VIA ai sensi dell'art. 19 del D.lgs. 152/2006, per la messa in esercizio continuativa di un punto di emissione in atmosfera nel sito produttivo industriale ubicato in viale Rinaldo Piaggio, 25 nel Comune di Pontedera (PI), Proponente Piaggio S.p.a., si comunica quanto segue.

Premessa

Il sito produttivo industriale specializzato nella produzione di veicoli a due, tre e quattro ruote:

- ai fini della normativa VIA lo stabilimento rientra nelle seguenti fattispecie dell'allegato IV della parte seconda del d.lgs 152/2006:

- punto 3 lettera g) “impianti di costruzione e montaggio di auto e motoveicoli e costruzione dei relativi motori; impianti per la costruzione e riparazione di aeromobili; costruzione di materiale ferroviario e rotabile che superino 10.000 m2 di superficie impegnata o 50.000 m3 di volume”; autorità competente Comune di Pontedera;
 - punto 3 lettera f) “impianti per il trattamento di superficie di metalli e materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici qualora le vasche destinate al trattamento abbiano un volume superiore a 30 m3”; autorità competente Regione Toscana;
 - punto 8 lettera b) “piste permanenti per corse e prove di automobili, motociclette ed altri veicoli a motore”; autorità competente Comune di Pontedera;
 - punto 8 lettera d) “banchi di prova per motori, turbine, reattori quando l'area impegnata supera i 500 m2”; autorità competente Comune di Pontedera.
- per l'attività di cui al punto 3 lettera f) sopra citata, con decreto n. 11388 del 09/07/2019 della Regione Toscana si è concluso un procedimento di verifica di assoggettabilità riguardante lo spostamento e ammodernamento della linea CED (Cation Electro Deposition), provvedimento di esclusione dalla VIA;
- per le restanti attività sopra citate con Delibera di Giunta dell'Unione Valdera n. 11 del 23/02/2023 si è svolto un procedimento di verifica di assoggettabilità postuma conclusosi con provvedimento di esclusione dalla VIA;
- è dotata di Autorizzazione Integrita Ambientale (AIA) rilasciata dalla Provincia di Pisa con Determina Dirigenziale della Provincia di Pisa n. 2233 del 27/05/2010 e successive modifiche (da ultimo, decreto regionale



n. 7796 del 18/04/2023), relativamente alle attività IPPC Codici 1.1, 2.6 e 6.7 (come identificate nell'allegato VIII alla parte Seconda del D.lgs. 152/2006);
- con nota prot. 0482159 del 13/12/2021 il Settore Autorizzazioni integrate ambientali ha comunicato l'avvio del procedimento per il riesame, ai sensi dell'art. 29-octies comma 3 lettera b del D.Lgs 152/2006, dello stabilimento in esame; il procedimento non è stato ancora concluso.

Richiesta oggetto del presente parere

Il progetto di modifica in oggetto, posto all'attenzione del Settore scrivente ed oggetto del presente parere, riguarda per la messa in esercizio continuativa del punto di emissione in atmosfera A88 (reparto "3R" collegato alla attività IPPC 6.7), afferente all'attività di cui al punto punto 3 lettera f) dell'allegato IV della parte seconda del d.lgs 152/2006; in particolare:

il camino A88, posto nell'Officina 3RV, corrispondente a uno dei due rami dell'impianto di essiccazione Geico 2. L'impianto è dotato di n. 3 bruciatori a gas naturale, due di potenzialità pari a 0,63 MW ed uno di potenzialità pari a 0,11 MW, denominati rispettivamente "K54", "K55" e "K56";

in data 20/02/2023 la Società aveva riattivato temporaneamente il punto di emissione A88, con funzionamento continuativo (anziché in modo alternato con l'emissione A87), per l'esecuzione di prove di sperimentazione tuttora in corso (rif. prot. n. 0036100 del 23/01/2023 e prot. n. 0356196 del 19/09/2022). Durante la sperimentazione in corso le emissioni A87 e A88 sono infatti attive in parallelo;

tenuto conto dei risultati positivi della sperimentazione in corso, con la comunicazione di modifica in oggetto, la Società intende attivare, nell'esercizio usuale dell'impianto, l'emissione A88 con funzionamento continuativo. I camini A87 e A88 saranno quindi attivi in parallelo, come durante la sperimentazione, e non più alternati;

la modifica ha la finalità di migliorare la qualità del prodotto in uscita dall'impianto di essiccazione, in quanto il maggiore tempo di permanenza in cottura delle scocche favorisce una migliore reticolazione della vernice.

Il Proponente, nella documentazione trasmessa a supporto della richiesta di parere in esame, evidenzia che:

- la messa in funzione in parallelo dei due rami dell'impianto esistente di essiccazione non andrà ad aumentare il quantitativo totale dei veicoli in lavorazione, dato che questi saranno ripartiti sui due diversi rami del forno per consentire alle scocche un tempo maggiore di permanenza in cottura, favorendo una migliore reticolazione della vernice;

- le modifiche riguarderanno essenzialmente la matrice ambientale aria e che gli inquinanti emessi dai punti di emissione in atmosfera oggetto della presente richiesta, saranno costituiti da COT e NOx.

Secondo quanto già autorizzato, per il camino A88 si continuerà a considerare il valore limite in emissione per l'inquinante COT pari a 50 mg/Nm³ e con flusso di massa su base giornaliera di 575 g/h. La messa in esercizio continuativa del camino A88 comporta un incremento minimo del flusso di massa dell'inquinante COT. È stato considerato come flusso di massa oraria per l'inquinante COT dell'intero stabilimento il valore di circa 50.000 g/h. Questo valore è stato calcolato sommando i valori dell'intero stabilimento dei flussi di massa giornalieri per l'inquinante COT, così come da ultime analisi effettuate sui singoli punti emissivi. L'incremento previsto risulta pertanto del 1,2% quale dato teorico maggiormente cautelativo.

Anche in merito ai bruciatori si rileva un incremento minimo del flusso di massa dell'inquinante NOx. È stato considerato come flusso di massa oraria per l'inquinante NOx dell'intero stabilimento il valore di circa 19.000



g/h. Questo valore è stato calcolato sommando i valori dell'intero stabilimento dei flussi di massa giornalieri per l'inquinante NOx, così come da ultime analisi effettuate sui singoli punti emissivi. L'inquinante NOx emesso dai tre bruciatori presenta un flusso di massa su base giornaliera complessivo di 385 (g/h). L'incremento previsto risulta pertanto del 2,0 % quale dato teorico maggiormente cautelativo.

Ciò premesso, dato atto che, per quanto descritto nella documentazione trasmessa dal proponente e dalla documentazione agli atti, come sopra evidenziato, il progetto di modifica in esame:

- non determina un aumento della capacità produttiva;
 - non determina una variazione per quanto attiene consumi e scarichi idrici, produzione di rifiuti e clima acustico;
 - non determina un cambiamento significativo di tecnologia, che rimarrà il medesimo fin qui autorizzato;
 - determina un aumento per le emissioni in atmosfera del flusso di massa per quanto riguarda gli inquinanti COT e NOx stimato rispettivamente del 1,2% e 2,0%;
- si tratta quindi di stabilire se tali modifiche rientrano o meno tra quelle di cui al punto 8 lettera t dell'allegato IV, cioè se la medesime siano da considerarsi sostanziali o meno.

Considerazioni e conclusioni

La legge regionale 12 febbraio 2010, n.10 come da ultimo modificata dalla l.r. 25 febbraio 2016, n. 17 ("Nuove disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA), di autorizzazione integrata ambientale (AIA) e di autorizzazione unica ambientale (AUA)", all'art. 58 "Modifiche progettuali sostanziali e non sostanziali", prevede che:

"1. Il proponente, ove ravvisi la necessità di apportare modifiche ad un progetto già autorizzato, realizzato o in fase di realizzazione, presenta all'autorità competente una specifica istanza, allegando la documentazione necessaria a supportare tale richiesta.

2. L'autorità competente, a seguito di specifica istruttoria che tiene conto degli impatti cumulativi sull'ambiente con il progetto già autorizzato, realizzato o in fase di realizzazione, stabilisce se le modifiche proposte siano sostanziali o non sostanziali; nel caso le modifiche siano ritenute sostanziali, il relativo progetto deve essere sottoposto alle procedure di VIA.

3. Per i fini di cui al comma 2, l'autorità competente prende in esame:

- a) quanto previsto dall'articolo 5 comma 1 lettere l) ed l bis), del d.lgs. 152/2006 nonché dalla lettera t) dell'allegato IV al medesimo decreto;*
- b) se il progetto di modifica determina un cambiamento di localizzazione in area non contigua;*
- c) se il progetto di modifica determina un cambiamento significativo di tecnologia;*
- d) se il progetto di modifica determina un incremento significativo di dimensione;*
- e) se il progetto di modifica determina un incremento significativo dei fattori di impatto.";*

L'art. 5 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ("Norme in materia ambientale") definisce le modifiche e le modifiche sostanziali nel modo che segue:

" [...] l) modifica: la variazione di un piano, programma, impianto o progetto approvato, compresi, nel caso degli impianti e dei progetti, le variazioni delle loro caratteristiche o del loro funzionamento, ovvero un loro potenziamento, che possano produrre effetti sull'ambiente;

l-bis) modifica sostanziale di un progetto, opera o di un impianto: la variazione delle caratteristiche o del funzionamento ovvero un potenziamento dell'impianto, dell'opera o dell'infrastruttura o del progetto che, secondo l'autorità competente, producano effetti negativi e significativi sull'ambiente. In particolare, con riferimento alla disciplina dell'autorizzazione integrata ambientale, per ciascuna attività per la quale l'allegato



VIII indica valori di soglia, è sostanziale una modifica all'installazione che dia luogo ad un incremento del valore di una delle grandezze, oggetto della soglia, pari o superiore al valore della soglia stessa; [...]

Tutto ciò premesso, visti:

- l'art. 5 comma 1 lettere l) ed l-bis) nonché l'art. 6 comma 9 e comma 9bis del D.lgs.152/2006;
- l'art. 39, l'art. 43 comma 2 e l'art. 45 della L.R. 10/2010;
- l'art. 58 della L.R. 10/2010;
- il punto 3 lettera f) dell'allegato IV parte seconda del D.Lgs. 152/2006;
- il punto 8 lettera t) dell'allegato IV;
- la l.r. 22/2015;

si ritiene che la modifica proposta non costituisca una variazione alle caratteristiche fisiche e strutturali della installazione esistente, oggetto di procedimenti di verifica, né un suo potenziamento, ma che tuttavia ne costituisca una variazione gestionale per quanto attiene l'impianto di essiccazione Geico 2, afferente all'attività di cui al punto punto 3 lettera f) dell'allegato IV della parte seconda del d.lgs 152/2006 (verniciatura). Tale variazione, a giudizio del Settore scrivente, non è quindi sostanziale ai fini VIA.

Pertanto si ritiene che il progetto di modifica in esame non rientri tra quelli di cui al punto 8 lettera t) dell'allegato IV alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006 e quindi non debba essere sottoposto alla procedura di verifica di assoggettabilità di competenza regionale, in quanto modifica non sostanziale di un impianto esistente. Tuttavia si raccomanda al proponente, nell'ambito degli adempimenti PMeC in materia di AIA, di monitorare in autocontrollo quanto stimato per le emissioni in atmosfera.

Si raccomanda infine al proponente di provvedere all'aggiornamento dei documenti di salute e di sicurezza di cui al d.lgs. 81/2008, con riferimento alla modifica prevista.

Si chiede al Settore Autorizzazioni Integrate Ambientali di inviare al Settore scrivente l'atto autorizzativo adottato in esito al presente parere.

Il presente parere è riferito esclusivamente alle procedure di valutazione di impatto ambientale; è fatto salvo quanto previsto dalla restante normativa ambientale. Quanto sopra non esonera il proponente dall'acquisizione degli atti autorizzativi previsti dalle disposizioni normative vigenti.

Si comunica al proponente che il presente parere sarà pubblicato sul sito web regionale in applicazione dell'art.6 comma 9 del d.lgs. 152/2006.

Si comunica infine al proponente ed ai propri consulenti l'informativa agli interessati ex art. 14 Regolamento (UE) 2016/679 "Regolamento Generale sulla protezione dei dati", riportata in calce alla presente.

Per ogni informazione riguardo alla presente potrà essere fatto riferimento a:

- Paolo Dall'Antonia (tel. 055 4386450) e-mail paolo.dallantonia@regione.toscana.it ;
- Lorenzo Galeotti (tel. 055 4384384) e-mail lorenzo.galeotti@regione.toscana.it .

Distinti saluti.

La Responsabile
Arch. Carla Chiodini

PDA/LG



Informativa agli interessati ex art. 14 Regolamento (UE) 2016/679 “Regolamento generale sulla protezione dei dati”.

Ai sensi dell'articolo 14 del Reg. UE/679/2016 La informiamo che i suoi dati personali verranno raccolti e trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza, con modalità cartacee e con l'ausilio di mezzi informatici ed esclusivamente per finalità di trattamento dei dati personali dichiarati nell'istanza di avvio del procedimento nonché nella documentazione allegata all'istanza e comunicati al Settore Valutazione Impatto Ambientale Valutazione Ambientale Strategica (VIA - VAS); il trattamento è finalizzato all'espletamento delle funzioni istituzionali definite nella Parte Seconda del Codice Ambiente, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e nella L.R. 10/2010. I dati personali acquisiti in esecuzione dell'istanza saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale vengono comunicati.

A tal fine Le facciamo presente che:

1. la Regione Toscana- Giunta regionale è il titolare del trattamento (dati di contatto: Piazza Duomo n.10 - 50122 Firenze; regionetoscana@postacert.toscana.it);
2. l'acquisizione dei Suoi dati ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità sopra descritte: ne consegue che l'eventuale rifiuto a fornirli determinerà l'impossibilità da parte del Titolare del trattamento ad erogare il servizio richiesto con la presentazione dell'istanza e quindi la conseguente impossibilità ad avviare il relativo procedimento; i Suoi dati personali non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extra europeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, né di processi decisionali automatizzati compresa la profilazione;
3. i Suoi dati saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi che Le sono riconosciuti per legge in qualità di Interessato;
4. i Suoi dati saranno conservati presso Settore Valutazione Impatto Ambientale Valutazione Ambientale Strategica per il tempo necessario alla conclusione del procedimento stesso; saranno poi conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa;
5. Lei ha il diritto di accedere ai dati personali che la riguardano, di chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Responsabile della protezione dei dati (urp_dpo@regione.toscana.it);
6. può inoltre proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi dell'art. 79 del Regolamento.